

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 245, pag. 16);
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 262, pag. 4), e
- condannare la Commissione europea alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era anzitutto competente ad adottare i regolamenti impugnati.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito la specifica base giuridica per l'adozione dei regolamenti impugnati, in violazione dell'articolo 296 TFUE, e ha violato i diritti di difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva della ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la riapertura dei conclusi procedimenti relativi a determinate calzature e l'istituzione retroattiva del dazio antidumping scaduto ai fornitori della ricorrente (i) non si fonda su alcuna base giuridica, si basa su un errore manifesto nell'applicazione dell'articolo 266 TFUE e del regolamento di base e ha violato quest'ultimo, (ii) non è in linea con i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e irretroattività, e (iii) è in contrasto con l'articolo 266 TFUE, ha violato l'articolo 5, paragrafo 4 e si basa su uno sviamento di potere da parte della Commissione.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'istituzione retroattiva del dazio mediante i tre regolamenti impugnati è discriminatoria nei confronti della ricorrente.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la modalità di valutazione delle domande, presentate dai fornitori della ricorrente, di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale era discriminatoria ed era basata su uno sviamento di potere da parte della Commissione.

Ricorso proposto il 10 novembre 2016 — De Geoffroy e a./Parlamento

(Causa T-788/16)

(2017/C 014/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Dominique De Geoffroy (Bruxelles, Belgio) e 14 altri (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia

— dichiarare e statuire come segue:

- le *Guidelines* del Parlamento, relative ai congedi («*Guidelines on leave*»), pubblicate il 21 marzo 2016, sono annullate;
- la decisione del 13 giugno 2016 che ha rifiutato un congedo richiesto dal sig. Stéphane Grosjean è annullata;
- la decisione del 12 aprile 2016 che ha accettato la domanda di congedi della sig.ra Françoise Joostens, ma che ha imputato i giorni di congedo richiesti alla quota di 3,5 giorni, è annullata;
- la decisione del 2 giugno 2016 che ha rifiutato un congedo richiesto dalla sig.ra Françoise Joostens è annullata;
- in ogni caso, con condanna della parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla totale assenza di motivazione da parte del convenuto, data l'assenza di risposta ai reclami proposti dai ricorrenti avverso le *Guidelines* del Parlamento relative ai congedi, pubblicate il 21 marzo 2016 (in prosieguo: le «*Guidelines* controverse»).
2. Secondo motivo, avente ad oggetto un'eccezione di illegittimità, che sarebbe stata commessa in virtù dell'adozione delle *Guidelines* controverse da parte del Parlamento, in ragione della violazione dello Statuto dei funzionari e dei diritti riconosciuti dalle regole interne in materia di gestione dei congedi, nonché la violazione dei diritti acquisiti dalle parti ricorrenti.
 - Infatti, le due parti ricorrenti destinatarie delle tre decisioni individuali impugnate, rispettivamente del 2 giugno 2016, del 13 giugno 2016 e del 12 aprile 2016 — di cui le prime due rifiutano dei congedi richiesti da dette parti ricorrenti, mentre l'ultima accoglie la domanda di congedo di una di esse ma imputa i giorni di congedo richiesti alla quota di 3,5 giorni — affermano che tali decisioni individuali fanno valere il medesimo motivo ai fini dell'annullamento delle decisioni stesse.
3. Terzo motivo, vertente sulla mancata consultazione dei membri del personale del Parlamento in occasione dell'adozione delle *Guidelines* controverse ad opera di tale istituzione, il che integrerebbe una violazione dell'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4. Quarto motivo, relativo al mancato bilanciamento degli interessi dell'istituzione con quelli degli interpreti, alla violazione del principio di proporzionalità, ad un abuso di diritto, ad un errore di valutazione ed alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, in cui sarebbe incorsa l'istituzione convenuta adottando le *Guidelines* controverse.
5. Quinto motivo, relativo alla discriminazione che l'adozione delle *Guidelines* controverse determina tra gli interpreti e gli altri funzionari e agenti.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità e di non discriminazione, e sulla violazione del principio della certezza del diritto e di prevedibilità relativamente alle eccezioni e ai casi speciali previsti mediante le citate *Guidelines*.

Ricorso proposto l'8 novembre 2016 — InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

(Causa T-789/16)

(2017/C 014/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: InvoiceAuction B2B GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: C. Jonas, avvocato)